

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica ai seguenti tributi:
 - a) Imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - b) Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP);
 - c) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - d) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Articolo 2

Oggetto

1. Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, nelle materie di cui all'art. 1, secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 3

Violazioni oggetto della definizione

1. Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni ed applicazione di interessi, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e/o versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. Sono escluse dalla definizione agevolata di cui al comma precedente le omissioni e le irregolarità per le quali, a seguito di notifica di avviso di liquidazione o accertamento:
 - a) sia decorso inutilmente, alla data del 31.12.2002, il termine di 60 giorni previsto per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) sia intervenuto il pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - c) risultino essere definite, alla data del 31.12.2002, le relative controversie tributarie;
 - d) risulti effettuata l'iscrizione nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli divenuti definitivi.
3. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, su appositi modelli predisposti dal comune. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o, per l'Imposta comunale sugli immobili, da uno dei contitolari, può essere presentata al protocollo del Comune o spedita per posta con lettera raccomandata.
4. Nello stesso termine di cui al comma precedente devono essere corrisposti, per il loro intero ammontare, gli importi relativi agli omessi o minori versamenti dei tributi di cui all'articolo 1.
5. La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Qualora il tributo fosse già stato pagato in precedenza senza presentazione della relativa denuncia, alla dichiarazione di cui al precedente comma 3 va allegata copia delle quietanze dei pagamenti eseguiti.
6. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale provinciale, dovuta sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, è assolta mediante versamento diretto al Comune.

Articolo 4

Determinazione dell'imposta per le Aree Edificabili

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, nei casi di omessa/incompleta denuncia ed omesso/parziale pagamento dell'ICI relativamente ad Aree Edificabili, il calcolo dell'imposta dovuta

ai fini della definizione agevolata dovrà essere effettuato, per ciascun anno di possesso, moltiplicando la superficie dell'area posseduta, espressa in metri quadrati, per i valori unitari al mq, determinati distintamente per ciascuna delle zone territoriali omogenee previste dai vigenti piani urbanistici, come risultanti dall'Allegato A.

2. Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ed ai fini di cui al comma precedente, si considerano aree edificabili, oltre quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, anche:
 - a) le aree comunque utilizzate per finalità edificatorie;
 - b) le aree su cui è stato demolito un fabbricato;
 - c) le aree su cui sorge un fabbricato oggetto di intervento di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c),d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Articolo 5

Determinazione dell'imposta per i fabbricati non accatastati

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, nei casi di omessa denuncia ed omesso pagamento dell'ICI, relativamente a fabbricati che, pur ultimati e/o di fatto utilizzati, non risultano ancora iscritti nel Catasto Fabbricati ovvero, risultano ancora iscritti nel Catasto Terreni come Fabbricati Rurali pur essendo di fatto privi dei requisiti previsti dall'art. 9, della legge 133/94 per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento dovrà, prioritariamente, presentare al competente Ufficio Tecnico Erariale dichiarazione di accatastamento avvalendosi della procedura DOCFA.
2. Il versamento dell'Imposta dovuta ai fini della definizione agevolata dovrà essere effettuato con riferimento alla rendita proposta ai fini dell'accatastamento, salvo conguaglio in caso di rettifica da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale della rendita proposta, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica al contribuente della rendita definitiva, a pena di mancato perfezionamento della definizione agevolata.
3. Il contribuente che non riesca a completare l'accatastamento nei 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, può stimare la rendita della propria unità immobiliare utilizzando i criteri di calcolo ed i parametri del metodo DOCFA. In tali ipotesi, a pena di mancato perfezionamento della definizione agevolata, l'accatastamento dovrà comunque essere ultimato entro il 30 settembre 2003 e comunicato dal contribuente all'ufficio tributi di questo ente nei 30 giorni successivi alla messa in atti catastali della rendita proposta, unitamente alla quietanza dell'eventuale maggiore imposta dovuta.

Articolo 6

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie tributarie riguardanti i tributi di cui all'art. 1, pendenti in ogni stato e grado alla data del 31.12.2002, possono essere definite con il pagamento di una somma pari all'imposta o alla maggiore imposta accertata, con abbuono di sanzioni ed interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo oggetto di controversia.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente comma 2, questo ente provvederà a

trasmettere ai competenti organi giurisdizionali l'elenco dei contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata per tributi oggetto di controversia.

5. Sarà cura del contribuente presentare al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio, corredata dalla fotocopia dell'istanza di definizione agevolata e della relativa ricevuta di presentazione.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Articolo 7

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune.
2. Salvo il caso di cui al precedente art. 5, comma 3, per importi superiori ad € 1.500,00 il comune, su richiesta del contribuente, riconosce la possibilità di corrispondere quanto dovuto in n. 2 rate di pari importo, di cui la prima da versare entro il termine fissato al comma precedente e la seconda non oltre il 31 luglio 2003. In questa ipotesi, la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della seconda rata e con la trasmissione al comune della relativa quietanza entro 20 giorni dalla scadenza.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per il rimborso di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo messi comunali ovvero posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente i termini per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari a garantire la massima diffusione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche a mezzo Internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.
3. Copia del regolamento è trasmessa alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, nonché alla Direzione Regionale delle Entrate.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI
ALLEGATO A
TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI PER METRO QUADRO

ZONE OMOGENEE	LOCALITÀ	VALORE AL Mq
A	CENTRO STORICO	€ 80,00
B1 - B2	VARIE	€ 40,00
B3	MACCHIA GIOCOLI	€ 35,00
B3 (ex zona G)	MALVACCARO	€ 35,00
C1A-C1B-C1C	MACCHIA ROMANA	€ 40,00
C2 - C2A - C2B	EPITAFFIO	€ 30,00
C3	MALVACCARO	€ 40,00
C4 - C5	MACCHIA GIOCOLI	€ 40,00
C7A	POGGIO TRE GALLI	€ 30,00
C7B - C7B1 - C7B2	BETLEMME	€ 30,00
C7C - C7D	BETLEMME	€ 30,00
C8A	COSTA DELLA GAVETA	€ 30,00
C8B	ROSSELLINO	€ 30,00
C10	BUCALETTO	€ 30,00
C11	VERDERUOLO INF.	€ 50,00
CP (PONTE ATTR.)	VALLONE S. LUCIA	€ 50,00
D3	BETLEMME	€ 60,00
D7	GALLITELLO	€ 100,00
D9	STRADA MONTEGROSSO	€ 10,00
D10	VIALE DEL BASENTO	€ 40,00
F1B	FRANCIOSO	€ 70,00
F2 (CENTRO DIREZIONALE)	POGGIO TRE GALLI	€ 60,00
F2 (CENTRO STUDI)	POGGIO TRE GALLI	€ 20,00
F3A	GALLITELLO	€ 35,00
F3B	BETLEMME	€ 35,00
F4A	VIA CAVOUR	€ 60,00
F4B1	EPITAFFIO	€ 40,00
F4B2	VIA CICCOTTI	€ 40,00
F5	DRAGONARA	€ 45,00
F6A	VALLONE S. LUCIA	€ 20,00
F6C	S. ANT. LA MACCHIA	€ 15,00
F12	VERDERUOLO INF.	€ 35,00
F13	BETLEMME	€ 40,00
E	AREE RURALI	€ 10,00
ALTRE	VARIE	€ 20,00